



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 259 del 29/03/2023

Oggetto:

VALORIZZAZIONE ECONOMICA FERIE NON FRUITA DA DIRIGENTE MEDICO G. B. (MATR. N. 1856) ENTRO LA CESSAZIONE

DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI
(NOMINATO CON DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021)

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente 1 di 5



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: GESTIONE PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI

L'estensore dell'atto: De Dorigo Erica

Il Responsabile del procedimento: Bianco Roberto

Il Dirigente/Funzionario: Sala Claudia

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore S.O.C. Gestione Personale e Relazioni Sindacali, in conformità al Regolamento approvato con deliberazione n. 290 del 12/05/2017 e modificato con deliberazione n. 65 del 28/01/2020.

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 1279 del 28/10/2022 si prendeva atto del recesso volontario dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 16/11/2022 della Dott.ssa G. B. (matr. n. 1856), dirigente medico di Pediatria, per acquisire la titolarità dell'incarico di pediatra di libera scelta per la zona dell'Ossola;
- con nota del 31/08/2022 il Direttore Sostituto della S.O.C. Pediatria, nell'evidenziare che la cronica grave carenza di personale medico a partire dal 2016 ha determinato il sovraccarico di turni per i medici in servizio, con conseguente accumulo negli anni di ferie non fruite, precisava la necessità che il suddetto dirigente medico prima della data di cessazione "si fermi il più possibile in reparto al fine di sostenere l'onere dei turni di reparto che versano in continuo stato emergenziale" e richiedeva pertanto la possibilità di pagamento delle giornate di ferie non fruite e lavorate dal medesimo e la Direzione Generale ne autorizzava il pagamento;

Visto l'Accordo Integrativo Aziendale dirigenza SPTA, di cui alla deliberazione n. 121/2021, vigente al momento della cessazione del suddetto dirigente medico, che stabiliva che le ferie non fruite entro i 18 mesi ai sensi del D. Lgs. n. 66/2003, e s.m.i., potessero essere godute interamente all'atto della cessazione dal servizio, nonché l'Accordo Integrativo Aziendale Area Sanità siglato in data 4/10/2022 che dispone che sono fatti salvi i diritti acquisiti in base al suddetto A.I.A.;

Dato atto che presso la S.O.C. Pediatria da numerosi anni risulta difficile garantire la programmazione delle ferie, in quanto: 1) sussiste grave cronica carenza di dirigenti medici dipendenti (rispetto agli otto dirigenti medici complessivamente previsti nel P.T.F.P. per la S.O.C. in questione, nell'anno 2020 ve ne erano in servizio quattro, oltre il Direttore, nell'anno 2021 ve ne erano in servizio tre, oltre il Direttore Sostituto, e nell'anno 2022 ve ne erano in servizio due, oltre il Direttore); 2) nonostante il numero esiguo di medici, è sempre necessario assicurare la continuità dell'attività istituzionale, con un'organizzazione su cui ha pesantemente inciso la pandemia, e agire e organizzarsi per evitare il pericolo che si verifichino ipotesi di interruzione di pubblico servizio;

Rilevato che a seguito della pandemia vi sono stati numerosi mesi in cui, per direttive regionali (note DIRMEI – Unità di Crisi della Regione Piemonte prot. n. 55839 del 10/11/2020 e prot. n. 194123 del 14/11/2020) e aziendali, vi è stata l'impossibilità/divieto di programmare le ferie nel periodo emergenziale, che va dall'ultimo trimestre 2020, al 2021 e al primo trimestre 2022;



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Precisato che per quanto sopra esposto per la Dott.ssa G. B. è stato pressoché impossibile fruire delle ferie, al fine di consentire alla Struttura di garantire la continuità dell'assistenza;

Rilevato che alla data di cessazione dal rapporto di lavoro il dirigente medico in questione presentava un saldo ferie residue complessivo di quarantasei giorni;

Considerati l'art. 5, c. 8 L. n. 135/2012, nonché i pareri del Dipartimento della Funzione Pubblica del 2012 e del 2020 e del M.E.F. - Dipartimento RGS-IGOP del 2012;

Ritenuto pertanto di accogliere la richiesta di riconoscimento economico sostitutivo delle ferie non godute, tenuto conto che, pur nella subentrata decisione di estinzione del rapporto di lavoro, non è stato possibile, a causa di circostanze oggettive e indipendenti dalla volontà delle parti, poter fruire delle suddette giornate di congedo ordinario entro la data di cessazione, per esigenze di servizio, sia per l'emergenza epidemiologica, sia per la cronica grave carenza di personale medico in servizio presso la S.O.C. Pediatria, situazioni contingenti che non hanno consentito una programmazione atta a permettere la completa estinzione delle ferie maturate negli anni 2020 e 2021 e nel primo trimestre dell'anno 2022, stante la doverosità di garantire la continuità dell'assistenza sanitaria pubblica, con una dotazione di organico insufficiente, per evitare il grave rischio di interruzione di pubblico servizio presso la Struttura Ospedaliera;

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 502/1992, e s.m.i., come formulati nel frontespizio del presente atto.

DELIBERA

1) di riconoscere, per tutto quanto esposto in premessa, alla Dott.ssa G. B. (matr. n. 1856) il valore economico sostitutivo dei quarantasei giorni di ferie complessivamente non fruite, per esigenze di servizio, entro la data di risoluzione del rapporto di lavoro, per un importo pari a Euro 11.299,24, tenuto conto delle circostanze oggettive descritte in premessa, indipendenti dalla volontà delle parti, che non hanno consentito, pur nella subentrata decisione di estinzione del rapporto di lavoro, una programmazione atta a permettere la completa estinzione delle ferie maturate negli anni 2020 e 2021 e nel primo trimestre dell'anno 2022, stante la doverosità di garantire in detto periodo la continuità dell'assistenza sanitaria pubblica, con una dotazione di organico insufficiente, per evitare il grave rischio di interruzione di pubblico servizio presso la Struttura Ospedaliera;



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

2) di imputare gli oneri derivanti dal presente atto, pari a complessivi Euro 14.948,90 al bilancio corrente, così ripartiti:

Euro 11.299,24 per competenze al conto 3.10.06.08

Euro 2.689,22 per oneri al conto 3.10.06.18

Euro 960,44 per IRAP al conto 3.30.01.04.

3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di procedere.



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente 5 di 5